

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6344 del 03/12/2018
Oggetto	Procedimento FE14A0005 intestato a: AZIENDA AGRICOLA BONORA ROBERTO. Variante non sostanziale alla concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso irriguo in località Cà Nuova nel Comune di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6566 del 03/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli

- obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
 - la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
 - la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
 - la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
 - le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
 - Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
 - deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
 - DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;

DATO ATTO che con domanda PGFE.2018.3468 del 21/03/2018, il Sig. Bonora Roberto, titolare dell'Azienda Agricola Bonora Roberto, C.F BNRRT52H13D5480 - P.IVA 00732410386, con sede legale a Ferrara, via Cà Bruciate 75, Codrea - Comune di Ferrara, ha richiesto la variante in diminuzione per la derivazione di acque pubbliche superficiali, assentita con Det. 18699 del 17.12.2014 (pratica FE14A0005) e con scadenza al 31 dicembre 2023.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di variante, da cui si evince che la derivazione è oggetto di variazione solo per quanto concerne la diminuzione del volume d'acqua complessivamente prelevato ovvero pari a 25.000,00 mc/annui in luogo di 99.964,80 mc/annui precedentemente concessi, restando fermi gli altri punti e continuando quindi ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione, det. 18699/2014, ovvero:

- prelievo esercitato mediante n. 1 opera di presa situata lungo la sponda del canale Quarantoli-Burana-Volano in loc. Cà Nuova nel Comune di Ferrara, su terreno di proprietà demaniale, censito al foglio n. 171 mapp. n. 4; coordinate UTM RER x:713.285; y: 968.478.
- portata massima di esercizio pari a 58 l/s, portata media 40 l/s.

DATO ATTO che:

- la domanda di variante è stata regolarmente presentata;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in € 100,83 per la risorsa idrica e € 183,64 per l'occupazione di area demaniale, per un totale pari a € 284,47;
- per la concessione in corso di variante sono stati già acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 01 ottobre 2018, la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 01 ottobre 2018, la somma pari a euro 251,00, relativa al conguaglio canoni dovuti per le annualità 2018 e 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato in data 12/11/2018 la somma pari a € 74,53 quale integrazione del deposito cauzionale già costituito pari ad € 209,94, per un importo totale di € 284,47 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante alla concessione

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Bonora Roberto, titolare dell'Azienda Agricola Bonora Roberto, C.F. BNRRT52H13D5480 - P.IVA 00732410386, con sede legale a Ferrara, via Cà Bruciate 75, Codrea - Comune di Ferrara, la variante in diminuzione per la derivazione di acque pubbliche

superficiali, precedentemente concessa con det. 18699 del 17.12.2014 (pratica FE14A0005),
come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 opera di presa situata lungo la sponda del canale Quarantoli-Burana-Volano in loc. Cà Nuova nel Comune di Ferrara, su terreno di proprietà demaniale, censito al foglio n. 171 mapp. n. 4; coordinate UTM RER x:713.285; y: 968.478.
 - destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 58 l/s, portata media 40 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 25.000,00 mc/annui;
2. di confermare che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2023;
 3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto, come sottoscritto dal concessionario in data 27/11/2018, e che richiama integralmente il disciplinare di concessione det. nr. 18699/2014, salvo gli aggiornamenti discendenti dall'istruttoria di variante;
 4. di rinviare, per tutto quanto non espressamente formulato, a quanto indicato nell'atto di concessione det. nr. 18699/2014;
 5. di stabilire che il canone per l'anno 2018 è quantificato in € 100,83 per la risorsa idrica ed € 183,64 per l'occupazione di area demaniale, per un totale complessivo pari a € 284,47;
 6. di dare atto che:
 - i canoni annuali devono essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara, intestato a: “Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni Demanio Idr. STB 411” - IBAN: IT42C0760102400001018766582;

- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
7. di dare inoltre atto che:
- l'importo versato ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali sono introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
8. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone;
 - il presente atto sia notificato al richiedente presso la sede di questa Agenzia entro 30 giorni dalla sua emanazione, in data da concordarsi;
 - il disciplinare di concessione sia sottoscritto dal richiedente presso la sede di questa Agenzia nella data concordata per la notifica del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri;
12. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. *b*), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
Ing. Paola Magri

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Sig. Bonora Roberto, titolare dell'Azienda Agricola Bonora Roberto, C.F BNRRRT52H13D5480 - P.IVA 00732410386, con sede legale a Ferrara, via Cà Bruciate 75, Codrea - Comune di Ferrara, per la variante in diminuzione (istanza n. PGFE/2018/3468 del 21/03/2018) per la derivazione di acque pubbliche superficiali, precedentemente concessa con determinazione n. 18699 del 17.12.2014 - pratica FE14A0005.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa fissa è costituita da un tubo in acciaio inox del diametro di 200 mm, per il pescaggio a un metro sotto il pelo dell'acqua. La tubazione utilizzata per il passaggio dell'argine ha un'estensione di ca. m 22. Un tratto pari a m 10 è posizionato sopra l'argine e ricoperto di terreno affinché possa essere carrabile al transito dei mezzi pesanti utilizzati per la manutenzione dell'argine stesso. L'opera di presa presenta un pozzetto dotato di valvola a saracinesca.
2. L'opera di presa è situata lungo la sponda del canale Quarantoli-Burana-Volano in loc. Cà Nuova nel Comune di Ferrara, su terreno di proprietà demaniale, censito al foglio n. 171 mapp. n. 4; coordinate UTM RER x:713.285 - y: 968.478.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo. Il prelievo di risorsa idrica, esercitato nel periodo da giugno ad agosto di ogni anno, è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 58 l/s, portata media 40 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 25.000,00 mc.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata,

installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a mantenere in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo bifacciale delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.
- Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
 - Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

9. **Prescrizioni particolari della concessione**

Per quanto concerne le prescrizioni particolari relative alle condotte di prelievo acqua attraversanti argini, si rinvia integralmente a quanto esposto nel disciplinare di concessione, parte integrante della Determina della Regione Emilia-Romagna nr. 18699 del 17/12/2014.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, rilasciata con precedente determinazione n. 18699 del 17.12.2014 richiamata nell'atto di variante di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante, scade il 31 dicembre 2023, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2023.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.